

Sentenza del 22 marzo 2018 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott. Davide Scaffidi

Gli unici limiti entro cui l'ordinamento riconosce al socio di una s.r.l. la legittimazione a promuovere un'azione di responsabilità nei confronti di un altro socio sono quelli previsti dall'art. 2476 settimo comma c.c., secondo cui i soci della s.r.l. sono solidalmente responsabili con gli amministratori qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci, i terzi, in tal modo ingerendo nell'amministrazione della società.

La mancata approvazione dei bilanci da parte del socio, quand'anche illegittima, non integra il diverso presupposto previsto dall' art 2476 c.c. dal momento che, pur essendo suscettibile di arrecare un pregiudizio in via di fatto alla società, in realtà non costituisce un contributo intenzionale al compimento di un diverso atto gestorio dannoso per la società, dovendosi ritenere presupposto imprescindibile ai fini della configurazione della responsabilità solidale del socio ex art. 2476 settimo comma c.c., la concorrente responsabilità degli

amministratori
nella causazione del danno eziologicamente riconducibile
all'atto deciso o
autorizzato dal socio stesso.

L'ordinamento predispone
quali meccanismi di tutela contro la violazione degli obblighi
di correttezza e
di collaborazione del socio nell'ambito della partecipazione
alla vita
assembleare del socio, l'esclusione dello stesso dalla
compagine sociale, o, in
ipotesi estrema, lo scioglimento della società per
impossibilità di
funzionamento dell'assemblea.

Ricorre una situazione di
conflitto di interessi del socio quando lo stesso sia
portatore di un interesse
extrasociale – antitetico e incompatibile rispetto a quello
societario – che
non possa essere perseguito dal socio se non mediante il
corrispondente
sacrificio dell'interesse societario.

La responsabilità dell'amministratore non è invocabile in
ordine
all'opportunità o meno delle scelte gestionali e della loro
eventuale incidenza
negativa sul patrimonio societario, dal momento che la sua
configurabilità
esige piuttosto la ricorrenza di un fatto illecito, ossia di
un comportamento
che integri la violazione di obblighi specifici, inerenti alla
carica, o
generali.

La omessa o ritardata sottoscrizione del verbale del consiglio

di
amministrazione da parte di uno degli amministratori non
determina alcuna
invalidità della delibera dell'organo gestorio, ma, al più,
una mera
irregolarità del relativo processo verbale.

Principi

*espressi in ipotesi di rigetto di un'azione, proposta nei
confronti di un amministratore e socio di
società, per ottenere l'accertamento e la condanna al
risarcimento, ex art.*

*2476 c.c., dei danni asseritamente cagionati da plurime
condotte negligenti ed
ostative, in relazione, in particolare, ad un esercizio del
diritto di voto
abusivo, per conflitto di interessi, nella "forma" del diritto
di veto
consentito dall'assetto statutario.*

*Nel dettaglio la curia bresciana ha affermato che l'esercizio
di veto da parte del socio nella delibera di approvazione dei
bilanci, pur
essendo suscettibile di arrecare un pregiudizio in via di
fatto alla società,
non configura la fattispecie disciplinata dall'art 2476
settimo comma c.c, in quanto difetta
della concorrente responsabilità degli amministratori nella
causazione del
danno eziologicamente riconducibile all'atto deciso o
autorizzato dal socio
stesso.*

*I giudici, inoltre, hanno ritenuto
che la proposta, peraltro non approvata,
di azzerare i compensi degli amministratori non integra una
situazione
conflitto di interessi, quando tale scelta è dettata dalla*

sola opportunità di scongiurare l'avvio di procedimenti di verifica fiscale nei confronti della società.

Sul punto, è stato sottolineato che, in tema di conflitto di interessi socio/amministratore e di compensi dell'amministratore, deve essere specificatamente allegata l'effettiva consistenza dell'interesse extrasociale perseguito dal socio nonché di quello societario compromesso, non potendosi limitare ad un generico risparmio di spesa causato dalla forte contrazione delle vendite o da difficoltà di tipo fiscale.

[Sent. 22.3.2018Download](#)

(Massima

a cura di Francesco Maria Maffezzoni)